WEBINAR AODV231

I nuovi reati 231: accise e contrabbando

Giovedì, 27 marzo 2025

LA LEGGE DELEGA 9 AGOSTO 2023, N. 111

Il 26 Marzo 2024 il Consiglio dei Ministri approva il decreto legislativo che attua la riforma fiscale prevista dalla legge delega del 9 Agosto 2023, n. 111.

Si tratta del d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, recante «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi», che entra in vigore a partire dal 4 ottobre 2024.

ART. 4 D.LGS. 141/2024

«MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231»

All'articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504»;

b) al comma 2, le parole: «i diritti di confine» sono sostituite dalle seguenti: «le imposte o i diritti di confine»;

c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)».

PERTANTO L'ART. 4 D.LGS. N. 141/2024 HA:

- modificato il comma 1 dell'art. 25 sexiesdecies D.lgs. n. 231/2001,
- sostituendo il rinvio ai reati di cui al D.P.R. 43/1973 «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale», abrogato dal Decreto, con il rinvio ai reati previsti dal d.lgs. n. 141/2024; e
- inserendo l'ulteriore rinvio ai reati previsti dal D.Lgs. N. 504/1995 «Testo Unico Accise»;

- modificato il comma 2 del citato art. 25 sexiesdecies, nel quale è stato integrato il riferimento alle «imposte di confine» (così includendo l'IVA all'importazione);

- ampliato il novero delle sanzioni interdittive applicabili, includendo, al comma 3, anche l'interdizione dall'esercizio dell'attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, limitatamente alla fattispecie in cui i diritti o le imposte di confine dovuti superino euro centomila.

IL D.LGS. N. 141/2024 E LE NOVITA' LEGISLATIVE: CONTRABBANDO E ACCISE

Due sono pertanto i temi principali interessati dal decreto:

- I REATI DI CONTRABBANDO
- I REATI IN MATERIA DI ACCISE

L'ABROGAZIONE DEL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43: LE NUOVE FATTISPECIE DI CONTRABBANDO

Il D.lgs. n. 141/2024 ha in parte aggiornato e in parte abrogato le norme obsolete del previgente TULD

FINALITÀ: ALLINEARE LE DISPOSIZIONI DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE A QUELLE DELL'UNIONE EUROPEA ATTRAVERSO UN IMPORTANTE AGGIORNAMENTO E RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DA ESSO PREVISTE

COSA E' CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDENTE CORPUS NORMATIVO?

FATTISPECIE ANTECEDENTE	FATTISPECIE ATTUALE
Art. 34 DPR n. 43/1973 "*Diritti doganali e diritti di confine*" "*Si considerano "diritti doganali" tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.* *Fra i diritti doganali costituiscono "diritti di confine": i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.*"	Art. 27 D.lgs. n. 141/2024 «*Diritti doganali e diritti di confine*» "*Sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge.* *Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.* *L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:* *a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;* *b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.*"

L'articolo 27 D.lgs. n. 141/2024 riprende le definizioni di diritti doganali e di diritti di confine precedentemente previste dall'art. 34 DPR n. 43/1973 ed aggiunge un comma relativo all'imposta sul valore aggiunto.

FATTISPECIE ANTECEDENTE	FATTISPECIE ATTUALE
Art. 282 DPR n. 43/1973 "*Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali*"	Art. 78 D.lgs. n. 141/2024 «*Contrabbando per omessa dichiarazione*» Art. 79 D.lgs. n. 141/2024 «*Contrabbando per dichiarazione infedele*»

Il nuovo impianto sanzionatorio supera il concetto di contrabbando intra ispettivo ed extra ispettivo e introduce le due fattispecie di cui agli articoli 78 e 79 rispettivamente di omessa e infedele dichiarazione.

L'art. 78 D.lgs. n. 141/2024 ricomprende al suo interno tutte le fattispecie di omissione dolosa all'adempimento dell'obbligo dichiarativo in relazione ai regimi doganali non specificatamente disciplinati dalle norme particolari di cui ai successivi articoli (80, 81, 82 e 83) sottraendo le merci, in qualunque modo e a qualunque titolo, alla vigilanza doganale e al pagamento dei connessi diritti di confine.

La fattispecie disciplinata dall'**art. 79** D.lgs. n. 141/2024 si realizza, invece, in tutte le ipotesi in cui, nonostante la parte abbia presentato la dovuta dichiarazione, viene rilevata una differenza, dolosamente voluta, con riguardo alla qualità, quantità, origine e valore delle merci o a ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti dovuti.

La nuova disciplina riconduce così nel concetto di omessa e infedele dichiarazione tutte le fattispecie, precedentemente frammentate in diverse disposizioni; negli artt. 78 e 79 rientrano, infatti, tutte le ipotesi di omessa o infedele dichiarazione doganale non diversamente disciplinate, da chiunque poste in essere.

La specifica fattispecie, precedentemente contenuta nella norma dell'art. 282 DPR n. 43/1973, relativa al contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali, non è più prevista.

FATTISPECIE ANTECEDENTE	FATTISPECIE ATTUALE
Art. 283 DPR n. 43/1973 "*Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine*"	Art. 80 D.lgs. n. 141/2024 "*Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine*" «*È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:* *a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;* *b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;* *c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.* *(…)*»
Art. 284 DPR n. 43/1973 «*Contrabbando nel movimento marittimo delle merci*»	
Art. 285 DPR n. 43/1973 «*Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea*»	

L'art. 80 D.lgs. 141/2024 riporta in un'unica disposizione, senza sostanziali modifiche, le fattispecie di contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine, regolate precedentemente negli artt. 283, 284 e 285 del DPR n. 43/1973, individuando un reato "proprio" in quanto la tipologia del contravventore è rinvenibile esclusivamente nel comandante di aeromobili o nel capitano della nave.

FATTISPECIE ANTECEDENTE	FATTISPECIE ATTUALE
Art. 287 DPR n. 43/1973 "*Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali"* *"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140*"	Art. 81 D.lgs. n. 141/2024 "*Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti*" "*Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.*"

L'art. 81 D.lgs. n. 141/2024 riprende, aggiornandolo e coordinandolo con le altre disposizioni sanzionatorie, l'art. 287 del DPR 43/1973.

FATTISPECIE ANTECEDENTE	FATTISPECIE ATTUALE
Art. 290 DPR n. 43/1973 "*Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti*" *"Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi."*	Art. 82 D.lgs. n. 141/2024 "*Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti*" *"Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere."*
Art. 291 DPR n. 43/1973 *"Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea"* *"Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere."*	Art. 83 D.lgs. n. 141/2024 "*Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento*" "*Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti."*

Le disposizioni di cui agli articoli 82 e 83 D.lgs. n. 141/2024 disciplinano le particolari fattispecie del contrabbando nell'esportazione temporanea, nei regimi di uso particolare e di perfezionamento e nell'esportazione di merci ammesse a restituzioni di diritti, precedentemente regolate dagli articoli 290 e 291 del DPR n. 43/1973.

FATTISPECIE ANTECEDENTE	FATTISPECIE ATTUALE
Art. 291 bis DPR n. 43/1973 "*Contrabbando di tabacchi lavorati esteri*" *"Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.* *I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione."*	Art. 84 d.lgs. n. 141/2024 "*Contrabbando di tabacchi lavorati*" "*Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.* *(…)»*

L'art. 84 D.lgs. n. 141/2024, sul contrabbando di tabacchi lavorati, attualizza il dettato di cui all'art. 291-bis del DPR n. 43/1973.

FATTISPECIE ANTECEDENTE	FATTISPECIE ATTUALE
Art. 291 ter DPR n. 43/1973 "*Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri*" *«Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.* *(…)»*	Art. 85 D.lgs. n. 141/2024 "*Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati*" *"Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.* *(…)»*
Art. 291 quater DPR n. 43/1973 *"Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri"* *"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.* *(…)*	Art. 86 D.lgs. n. 141/2024 "*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati*" «*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (…) coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni* *(…)»*

Gli articoli 85 e 86 D.lgs. n. 141/2024 riprendono quanto disciplinato dagli articoli 291-ter e 291-quater del DPR n. 43/1973, con esclusione del concorso delle circostanze aggravanti proprie con le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 c.p.
In linea con la delega sono stati anche previsti reati di tipo associativo.

FATTISPECIE ANTECEDENTE	FATTISPECIE ATTUALE
L'art. 295 DPR n. 43/1973 "*Circostanze aggravanti del contrabbando*"	Art. 88 D.lgs. n. 141/2024 "*Circostanze aggravanti del contrabbando*"

L'art. 88 D.lgs. n. 141/2024 recepisce con modificazioni il dettato dell'art. 295 del DPR n. 43/1973 prevedendo aggravanti con maggiori sanzioni pecuniarie e, in linea anche con la direttiva PIF, aggravanti con sanzioni restrittive personali.

Relativamente alla sanzione pecuniaria, applicabile in presenza di utilizzo di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato, in linea con le altre sanzioni penali, è stato previsto un aumento fino alla metà della multa che sarebbe stata comminata in assenza della circostanza aggravante.

Nessuna modifica è intervenuta in relazione alle aggravanti di cui al comma 2 punti da a) a d).

Relativamente alla circostanza di cui alla lettera e) del secondo comma (già introdotta dall'art. 3, comma 1, lett.b) d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75) e a quella prevista dal terzo comma è stato specificato che l'ammontare dei diritti di confine dovuti deve essere considerato distintamente e che affinché si determini l'aggravante basta il superamento del valore indicato di uno dei diritti di confine dovuti.

FATTISPECIE ANTECEDENTE	FATTISPECIE ATTUALE
Art. 300 DPR n. 43/1973 “Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata” *“Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona. (…)»*	Art. 94 D.lgs. n. 141/2024 *“Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca”* *“Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.*

Quanto all’art. 94 D.lgs. n. 141/2024, l’articolo riproduce il dettato dell’art. 301 del DPR n. 43/1973.

L'INSERIMENTO DEI REATI IN MATERIA DI ACCISE: IL D.LGS. N. 504/1995

IL DECRETO INSERISCE NELL'ART. 25-SEXIESDECIES DEL D.LGS. 231/01 I REATI PREVISTI DAL C.D. TU SULLE ACCISE (D.LGS. 26 OTTOBRE 1995, N. 504), IL QUALE VIENE CONTESTUALMENTE MODIFICATO.

Art. 40 D.lgs. n. 504/1995 «Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici»

Art. 40 bis D.lgs. n. 504/1995 «Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati»

Art. 40 ter D.lgs. n. 504/1995 «Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi»

Art. 40 quinquies D.lgs. n. 504/1995 «Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita»

Art. 41 D.lgs. n. 504/1995 «Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche»

Art. 42 D.lgs. n. 504/1995 «Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche»

Art. 43 D.lgs. n. 504/1995 «Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche»

Art. 45 D.lgs. n. 504/1995 «Circostanze aggravanti»

Art. 46 D.lgs. n. 504/1995 «Alterazione di congegni, impronte e contrassegni»

Art. 49 D.lgs. n. 504/1995 «Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa»

I BENI INTERESSATI DALLA DISCIPLINA

- PRODOTTI ENERGETICI
- ALCOLICI
- TABACCHI

LE FATTISPECIE:
ART. 40 d.lgs. N. 504/1995 (segue…)

- ART. 40 D.LGS. N. 504/1995 «Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici»

È un reato commissibile da chiunque e punisce le condotte di:

- fabbricazione o raffinazione clandestina di prodotti energetici;
- sottrazione con qualsiasi mezzo dei prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- destinazione di prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta;
- effettuazione di operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
- rigenerazione di prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
- detenzione di prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
- detenzione o utilizzo di prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

AD ESEMPIO

Il rappresentante legale di una società, possedendo carburante ad un'aliquota agevolata da destinare ai propri automezzi, destina abusivamente il predetto carburante al rifornimento a terzi (e, pertanto, ad un uso soggetto a maggiore imposta)

(…segue) LE FATTISPECIE: ARTT. 40 bis e ter d.lgs. N. 504/1995 (SEGUE…)

- ART. 40 BIS D.LGS. N. 504/1995 «Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati»

Punisce la condotta di chiunque sottragga, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del TU in materia di accise.

AD ESEMPIO

Il legale rappresentante di una società che rivende tabacchi lavorati, dichiara, contrariamente al vero, che parte di essi è stata denaturata dall'azienda e utilizzata a fini industriali, beneficiando così dell'esenzione dal pagamento dell'accisa.

- ART. 40 TER D.LGS. N. 504/1995 «Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi»

Punisce chiunque commetta il reato di cui all'art. 40 bis d.lgs. n. 504/1995, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) etc.

(…SEGUE) LE FATTISPECIE:
ART. 40 QUINQUIES d.lgs. N. 504/1995 (segue…)

- ART. 40 QUINQUIES D.LGS. N. 504/1995 «Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita»

Trattasi di reato contravvenzionale comune che punisce le condotte di:

- vendita o messa in vendita di un quantitativo di tabacco lavorato superiore a 5 chilogrammi senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- acquisto di un quantitativo di tabacco lavorato superiore a 10 chilogrammi da persona non autorizzata alla vendita.

AD ESEMPIO

Il rappresentante legale di una società che rivende tabacchi lavorati non ha provveduto a richiedere l'iscrizione degli stessi nelle relative tariffe di vendita all'Agenzia Dogane e Monopoli competente

(…segue) LE FATTISPECIE: ARTt. 41 e 42 d.lgs. N. 504/1995 (segue…)

- ART. 41 D.LGS. N. 504/1995 «Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche»

È un reato commissibile da chiunque e punisce la condotta di chi fabbrichi clandestinamente alcole o bevande alcoliche.

AD ESEMPIO

Il legale rappresentante di una società detiene presso i locali dell'impresa le materie prime occorrenti per la preparazione di bevande alcoliche, unitamente ad apparecchi che la Società stessa non ha precedentemente denunciato all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane.

- ART. 42 D.LGS. N. 504/1995 «Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche»

È un reato associativo che punisce l'adesione o partecipazione al pactum sceleris finalizzato alla fabbricazione clandestina di alcole o bevande alcoliche.

AD ESEMPIO

Il legale rappresentante di una società e i soci della medesima si accordano al fine di commettere una serie di condotte volte alla fabbricazione clandestina di bevande alcoliche.

(…segue) LE FATTISPECIE: ARTT. 43 e 45 d.lgs. N. 504/1995 (segue…)

- ART. 43 D.LGS. N. 504/1995 «Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche»

È un reato commissibile da chiunque e punisce le condotte di:

- sottrazione delle bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- detenzione di alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o destinazione dell'alcole ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

AD ESEMPIO

La condotta chi fa venir meno la tracciabilità di merci sottoposte ad accisa, determinando così l'impossibilità di seguire il tragitto delle merci, allo scopo di accertarne i quantitativi e di esigere l'accisa dal soggetto che le immette in consumo.

- ART. 45 D.LGS. N. 504/1995 «Circostanze aggravanti»

Punisce chiunque commetta i reati di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche e sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche nei casi di:

- commissione dei predetti reati corrompendo il personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza.
- concorso del personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza nella commissione dei predetti reati.

(…segue) LE FATTISPECIE: ART. 46 d.lgs. N. 504/1995 (segue…)

- ART. 46 D.LGS. N. 504/1995 «Alterazione di congegni, impronte e contrassegni»

È un reato commissibile da chiunque e punisce le condotte di:

- contraffazione, alterazione, rimozione di misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;
- utilizzo di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

AD ESEMPIO

Il rappresentante legale di una società, al fine di sottrarre un prodotto soggetto ad accisa all'accertamento, fa uso di marchi di verificazione prescritti dall'amministrazione finanziaria contraffatti.

(…segue) LE FATTISPECIE: ART. 49 d.lgs. N. 504/1995

- ART. 49 D.LGS. N. 504/1995 «Irregolarità nella circolazione»

È un reato proprio e punisce la condotta del trasportatore e dello speditore che, rispettivamente, trasportano o partecipano al trasporto dei prodotti sottoposti ad accisa (quali i prodotti energetici), anche se destinati ad usi esenti od agevolati, con l'esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, in assenza della specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente l'individuazione dei soggetti interessati all'operazione di trasporto, della merce o della quantità effettivamente trasportata.

AD ESEMPIO

Una società produttrice di gas naturale realizza il trasporto di tale prodotto senza che esso sia scortato dal documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, qualora lo speditore non abbia provveduto ad inserire i relativi dati all'interno del sistema informatizzato che emette il documento in questione.

L’effetto

La commissione di reati in materia di accise, così come stabilito per i reati di contrabbando, comporterà non solo una responsabilità penale dei soggetti apicali all’azienda, ma altresì l’insorgere di una responsabilità amministrativa dell’ente che potrà essere soggetto a sanzioni pecuniarie o all’interdizione dall’esercizio dell’attività commerciale o alla sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni.

Il quadro sanzionatorio

La Riforma Doganale ha inoltre previsto le seguenti modifiche al quadro sanzionatorio contemplato dall'art. 25 sexiesdecies D.lgs. 231/01

- La sanzione pecuniaria fino a 400 quote, già applicata ai diritti di confine, è stata estesa anche alle imposte, nel caso superino i 100.000 euro.
- Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio delle attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito sono state aggiunte a quelle già previste dall'art. 9 lett. c, d ed e), qualora i diritti di confine e le imposte superino i 100.000 euro.

L'impatto della riforma sulle imprese: LE SOCIETÀ INTERESSATE (segue...)

REATI DI CONTRABBANDO

- Società che effettuano acquisti dall'estero
- Società che esportano i propri prodotti
- Operatori dell'export-import

REATI IN MATERIA DI ACCISE

- Produttori e distributori di prodotti soggetti ad accise e in particolare:
  - prodotti energetici e carburanti
  - prodotti alcolici
  - tabacchi lavorati
- Imprese operanti in regime di esenzione (del settore sanitario, alimentare, cosmetico, etc.)
- Imprese operanti in regime di sospensione

(…segue) L'impatto della riforma sulle imprese: I processi sensibili (segue…)

- Gestione degli adempimenti doganali e in materia di accise
- Gestione degli acquisti – importazioni extra UE
- Gestione dell'attività di produzione
- Gestione delle attività di logistica
- Gestione delle attività di vendita – esportazioni extra UE
- Anticorruzione e gestione dei rapporti con le PP.AA. (contatti con Agenzia delle Dogane e Monopoli e Agenzia delle Entrate-Riscossione)

(…segue) L'impatto della riforma sulle imprese: Attività di analisi del rischio (segue…)

Per adeguare il proprio MOG231 e mitigare i rischi di contestazione, le società coinvolte devono concentrarsi sulla gestione degli adempimenti relativi alla normativa doganale e alle accise, adottando principi di comportamento e presidi di controllo che garantiscano:

- la correttezza e la tracciabilità delle operazioni di movimentazione dei prodotti importati o soggetti ad accisa;
- l'accuratezza e la veridicità delle informazioni riportate nelle bolle doganali e nei documenti di trasporto;
- il rispetto scrupoloso delle procedure necessarie per ottenere autorizzazioni e licenze dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- verifiche periodiche sui quantitativi di prodotto stoccati nel deposito fiscale;
- il controllo sull'effettiva destinazione d'uso dei prodotti esenti dal pagamento dell'accisa.

(…segue) L'IMPATTO DELLA RIFORMA SULLE IMPRESE: LA FORMAZIONE

Oltre alla revisione dei propri MOG231 e il conseguente eventuale aggiornamento, le imprese saranno tenute a garantire:

- attività di formazione in materia di contrabbando e accise;
- verifiche interne volte a garantire l'effettiva implementazione dei presidi di controllo adottati.

LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE»

Da ultimo, il D.lgs. 504/1995 è stato modificato dallo schema di decreto legislativo recante «revisione delle disposizioni in materia di accise» adottato con atto del governo n. 237.

Una delle novità più significative è la definizione – ad oggi riportata nell'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 504/1995 – di «soggetto obbligato accreditato» (SOAC).

IL SOAC E I SUOI BENEFICI

Soggetto, obbligato al pagamento dell'accisa, avente necessariamente sede nel territorio nazionale, a cui è riconosciuto, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il possesso di una particolare affidabilità nell'ambito del regime fiscale dell'accisa.

I benefici collegati al riconoscimento di tale qualifica consistono nella possibilità di chiedere l'esonero dall'obbligo, già previsto dal D.lgs. 504/1995, di prestare cauzione relativamente al pagamento dell'accisa, nonché la possibilità di accedere alla semplificazione di alcuni adempimenti contabili e amministrativi.

IL RUOLO DEL D.LGS. 231/01: L'ACCREDITAMENTO ALLA QUALIFICA DI SOAC

Questa qualifica può essere attribuita dall'ADM al depositario autorizzato e ai soggetti obbligati di cui agli articoli 21, comma 6, 26, comma 7 e 53, comma 1 del D.lgs. 504/1995 che possiedono determinati requisiti:

a) operano in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f.1) del D.lgs. 504/1995, da almeno cinque anni continuativi decorrenti dalla data del rilascio della relativa licenza o autorizzazione;

b) nei loro confronti alla data di presentazione dell'istanza non è stata esercitata l'azione penale per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6 del D.lgs. 504/1995 (reati di natura tributaria, finanziaria, fallimentare, etc.);

c) non sono stati destinatari, nel quinquennio antecedente la richiesta, di sentenze, anche non definitive, di condanna oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6 del D.lgs. 504/1995;

d) non sono sottoposti a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a procedure di insolvenza e non lo sono stati nell'ultimo quinquennio;

e) nel quinquennio antecedente la richiesta, non sono incorsi, se persone giuridiche o società, in provvedimenti sanzionatori, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6

DUE PRECISAZIONI IMPORTANTI

Il secondo comma dell'articolo che riporta i requisiti di ammissione (art. 9-quater del D.lgs. 504/1995) stabilisce che nel caso di persone giuridiche e di società, i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), devono sussistere in capo alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nonché a coloro che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

Il terzo comma prevede infine che la disposizione della lettera e) si applica a decorrere dal 1° luglio 2028.

IL VALORE DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

In conclusione, per determinare l'affidabilità del soggetto istante, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prende come riferimento anche il profilo dell'organizzazione aziendale, con riguardo alle dimensioni strutturali e al volume d'affari, ai mezzi tecnici a disposizione per lo svolgimento ordinario e continuativo delle attività, alla struttura amministrativa e contabile in relazione ai flussi dei prodotti sottoposti ad accisa, nonché all'adozione di un sistema di controllo e monitoraggio per la prevenzione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

andrea.milani@studiolegalemilani.net